



Deliberazione N. 10 adottata il
09/03/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

Seduta del 09/03/2016 con inizio alle ore 11:15

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI Alfredo
Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

RICHIAMATO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha introdotto modifiche significative nel trattamento degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016" che ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sui tributi locali;

CONSIDERATO che, in seguito alle novità introdotte dal comma 10 e ss della Legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di stabilità 2016" e dall'art 9-bis del D.L. n. 47/2014, si rende necessario una revisione del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'I.M.U. apportando le seguenti modifiche:

ART. 5 -BASE IMPONIBILE

al comma 7 viene aggiunta la lettera:

C) per le abitazioni (escluse quelle di categoria A01- A08-A09) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retto entro il 1° grado, alle condizioni e con le modalità stabilite dal comma 10 della Legge n. 208 del 28/12/2015;

ART .7 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

articolo abrogato dal comma 10 della Legge n. 208/2015

ART. 10 - ASSIMILAZIONI

i commi 2 e 3 vengono riformulati nel modo seguente:

2. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

3. Il contribuente che si trovi nella condizione di cui ai punti 1 o 2 ha l'onere di dimostrare di avere diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale presentando all'ufficio tributi richiesta in carta libera, allegando un certificato di ricovero permanente presso una casa di riposo o struttura sanitaria ovvero, per i pensionati iscritti all'AIRE, la necessaria documentazione con cui dimostri di percepire una pensione erogata dal paese di residenza del contribuente stesso;

Art. 11 – ESENZIONI viene meglio specificata la lettera f) e vengono aggiunte le lettere n) ed o) relative alle esenzioni previste dai commi 13 e 15 della Legge n. 208/2015:

f. tra le parole "ONLUS" e "limitatamente" viene aggiunta la frase "regolarmente iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze";

n. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. L.gs. 29 marzo 2004, n 99, iscritti nella previdenza agricola (comma 13 Legge n. 208/2015);

o. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza (comma 15 Legge n. 208/2015);

ART. 16 – ACCERTAMENTO viene aggiunto il comma 6 :

6. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano l'importo di € 30.000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

Pagina 2di5



Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrono gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale. Il mancato pagamento di una rata fa decadere il diritto alla rateizzazione con immediato passaggio alla riscossione coattiva delle somme residue;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 2 del DM 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni;

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione dell' IMU integrato con le modifiche apportate, allegato alla presente deliberazione (documento allegato sub. A);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica protocollo n. 6748 del 10/02/2016 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ed il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 2);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 2);

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. 2);

DELIBERA

DI APPORTARE al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" le seguenti modifiche:

ART. 5 -BASE IMPONIBILE al comma 7 viene aggiunta la lettera C):

C) per le abitazioni (escluse quelle di categoria A01- A08-A09) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retto entro il 1° grado, alle condizioni e con le modalità stabilite dal comma 10 della Legge n. 208 del 28/12/2015;

ART. 7 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI - abrogato dal comma 10 della Legge n. 208/2015;

ART. 10 – ASSIMILAZIONI il commi 2 e 3 vengono riformulati nel modo seguente:

2. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

3. Il contribuente che si trovi nella condizione di cui ai punti 1 o 2 ha l'onere di dimostrare di avere diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale presentando all'ufficio tributi richiesta in carta libera, allegando un certificato di ricovero permanente presso una casa di riposo o struttura sanitaria ovvero, per i pensionati iscritti

Pagina 3di5



all' AIRE, la necessaria documentazione con cui dimostri di percepire una pensione erogata dal paese di residenza del contribuente stesso;

ART. 11 – ESENZIONI viene meglio specificata la lettera f) e vengono aggiunte le lettere n) ed o) relative alle esenzioni previste dai commi 13 e 15 della Legge n. 208/2015:

f. tra le parole “ONLUS” e “limitatamente” viene aggiunta la frase “regolarmente iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze”;

n. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. L.gs. 29 marzo 2004, n 99, iscritti nella previdenza agricola (comma 13 Legge n. 208/2015);

o. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza (comma 15 Legge n. 208/2015);

ART. 16 – ACCERTAMENTO viene aggiunto il comma 6:

6. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano l’importo di € 30.000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Competente all’esame dell’istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l’istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio raggagliato al vigente tasso legale. Il mancato pagamento di una rata fa decadere il diritto alla rateizzazione con immediato passaggio alla riscossione coattiva delle somme residue;

DI APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione dell’ IMU integrato con le modifiche apportate, allegato alla presente deliberazione (documento allegato sub. A);

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che il Regolamento, così modificato, è soggetto, a mente dello Statuto comunale, a duplice pubblicazione all’albo pretorio, dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI Alfredo

Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano

